



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 156/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30887 del registro di Segreteria,

proposto da

D.V. Avv. C., nato a OMISSIS , rappresentato e difeso dall'Avv.

Aurelio Muni, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, Via Alfonso

Lamarmora, 33, giusta procura in calce al ricorso;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro p.t.;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;

per l'accertamento

del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico, con collegamento al

trattamento stipendiale dei magistrati di pari anzianità,

e pronunce consequenziali.

Uditi, nell'udienza del 17 settembre 2025, l'Avv. Aurelio Muni per il ricorrente e l'Avv. Giulio Peco per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 il ricorrente ha riferito di essere stato, sino al OMISSIS , dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia come magistrato ordinario (giudice di Tribunale), di essere titolare di pensione provvisoria dal OMISSIS e definitiva dal OMISSIS , quantificata, per 21 anni di servizio, in lire 26.776.200. Attualmente essa è pari ad euro 1.565,70 mensili. Il ricorrente ritiene tale importo non proporzionato a quello di cui godrebbero colleghi di pari grado e di pari periodo lavorativo e lesivo del principio di adeguatezza della retribuzione e della pensione espresso dagli artt. 36 e 38 Cost. Egli ripercorre l'*excursus* normativo che avrebbe portato nel tempo (a partire dalla L. n. 392/1951) a tale iniqua situazione, poi oggetto della pronuncia dalla Corte costituzionale n. 501/1988, ma cui nemmeno la L. n. 265/1991 (il cui articolo 2 dispone la riliquidazione delle pensioni spettanti ai magistrati, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sulla base delle misure stipendiali vigenti) avrebbe posto rimedio. Egli riconosce che sinora la stessa Corte ha escluso che tale legge sia lesiva dei principi costituzionali (cfr. ord. n. 95/1991) e come la Corte dei conti in alcune pronunce (citate a pag. 7 del ricorso) abbia preso atto di una disparità di trattamento tra magistrati in servizio e in quiescenza, ritendendola però risolvibile solo tramite un nuovo intervento del legislatore. Tra queste, però, ve ne sarebbero di favorevoli, tutte emesse dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia: nn. 251/1999, 70/2005 e 53/2018. Egli invoca, in particolare,

l'applicazione di quest'ultimo precedente, riportandone ampi stralci. Tale sentenza riconosce che la giurisprudenza costante della Corte dei conti è nel senso della inesistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni (cita ad es. Sezione Lombardia n. 1906/2002), così come affermato dalla Corte costituzionale in decisioni di rigetto delle questioni di costituzionalità sollevate (senza avere peraltro, come noto, efficacia vincolante), ma che tuttavia, nel caso al suo esame, sarebbe stato superato il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, rendendo pertanto necessaria un'applicazione diretta degli artt. 36 e 38 Cost. con la conseguente affermazione del diritto di quel ricorrente alla perequazione del trattamento pensionistico con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio.

L'INPS si è costituito con articolata memoria in data 3 settembre 2025. In via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando di essere mero ordinatore secondario di spesa, mentre ordinatore primario è il Ministero della Giustizia. Ha poi eccepito la decadenza ex art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale la revoca o la modifica del provvedimento di attribuzione della pensione può avvenire entro il termine di tre anni dalla sua registrazione. Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei maturati. Nel merito ha precisato che la pensione del ricorrente è stata calcolata con il metodo retributivo, include l'indennità integrativa speciale e, attualmente, il suo importo mensile lordo è di euro 2.608,19. Inoltre, il ricorrente, che, dimessosi nel OMISSIS (a 42 anni di età) dalla magistratura ordinaria, ha poi svolto attività libero-professionale di avvocato,

	gode di pensione erogata dalla Cassa forense, che nel 2024 ammontava a oltre	
	euro 88.000,00 lordi annui. Egli avrebbe già proposto in passato un ricorso	
	(collettivo) per la riliquidazione della pensione, basato sui principi affermati da	
	Corte cost. n. 501/1988 cit., poi deciso dalla Corte dei conti con la sentenza n.	
	OMISSIS (non prodotta, ma citata nella sentenza della Sezione Lombardia	
	n. OMISSIS sub doc. B/4 prod. INPS). La difesa osserva che non sono dedotti	
	errori di calcolo, né mancata corresponsione degli adeguamenti previsti dalle	
	norme vigenti, si tratterebbe quindi di domanda non accoglibile <i>de iure condito</i> .	
	Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso.	
	I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze non si sono invece	
	costituiti malgrado la regolare notifica del ricorso a mezzo <i>pec</i> presso	
	l'Avvocatura dello Stato.	
	Nell'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno richiamato le rispettive	
	conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva	
	dell'INPS.	
	Nel giudizio, infatti, l'Istituto è citato, unitamente ai Ministeri ordinatori	
	primari, quale ente pagatore, nei cui confronti la decisione è per ciò solo idonea	
	a produrre effetti.	
	2. Va anche respinta l'eccezione, ancora sollevata dall'INPS, di decadenza ex	
	art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale la revoca o la modifica del	
	provvedimento di attribuzione della pensione può avvenire entro il termine di	
	tre anni dalla sua registrazione.	
	- pag. 4 di 6 -	

Detta decadenza si riferisce infatti alle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, da parte dell'ufficio che lo ha emesso, per errore di calcolo, rinvenimento di nuovi documenti o accertamento di falsità (cfr. artt. 203 e 204 D.P.R. cit.), tutti casi evidentemente non ricorrenti nella specie.

3. Nel merito invece il ricorso è infondato.

Come bene osserva l'INPS, il ricorso, a prescindere dalla valutazione dei presupposti di fatto e dalla condivisibilità degli assunti da cui muove, deve essere deciso sulla base della legislazione vigente, non potendo il Giudice sostituirsi al legislatore.

Il ricorrente, infatti, non deduce alcuna violazione di legge nella liquidazione della pensione di cui è titolare (comunque nel tempo già riliquidata a fini perequativi come sopra ricordato), ma invoca l'applicazione di principi costituzionali e una interpretazione creatrice diretta a colmare un asserito vuoto normativo.

Tale operazione, per quanto suggestiva, non pare a questo Giudice ammissibile sulla base delle considerazioni già svolte dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. ad es. Corte cost. n. 95/1991 citata dallo stesso ricorrente), secondo cui una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica meccanismi di adeguamento periodico come quelli concepiti per il personale di servizio, comportando varietà di scelte, atte ad incidere sui bilanci pubblici, e molteplicità di implicazioni, è il risultato di attività estranea al sindacato giudiziale, anche di costituzionalità, e propria del legislatore.

4. Nemmeno pare estensibile al caso di specie il precedente della Corte dei conti invocato nel ricorso.

Esso invero risulta sostanzialmente isolato e rimane comunque limitato allo specifico caso deciso, i cui presupposti fattuali non è provato siano gli stessi oggi all'esame.

Sul punto va anche considerato che la situazione reddituale del ricorrente, così come sopra puntualmente riferita dall'INPS e non contestata, non appare in palese contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. A parere di questo Giudice sussistono tuttavia sufficienti ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e delle peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli